Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 ottobre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Palma Campania.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palma Campania (Napoli), al quale per legge sono assegnati 30 membri, risultò composto in seguito alle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire una giunta minoritaria.

Successivamente i componenti della giunta, nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, rassegnavano le dimissioni, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella seduta del 20 marzo 1973.

Il consiglio comunale con provvedimenti in data 20 ottobre ed 11 novembre 1973 provvedeva alla elezione di nuovi organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Tali atti deliberativi venivano, però, annullati dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo per vizi di legittimità.

In data 24 novembre 1973 il prefetto disponeva una convocazione d'ufficio del consiglio comunale, ai fini dell'elezione del sindaco, anche esso frattanto dimessosi, e della giunta municipale.

Il consiglio comunale si riuniva, in base a tale convocazione, in data 7 dicembre 1973 e provvedeva alla nomina della giunta senza prima eleggere il sindaco.

Tale atto deliberativo veniva annullato dall'organo di controllo perché in contrasto con l'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone che l'elezione della giunta municipale è fatta dal consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del sindaco.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il comitato regionale di controllo, sezione di Napoli, allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto 29 dicembre 1973, numero 215-64437/2, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 24 gennaio 1974, per l'esame del bilancio, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, entro il termine di giorni trenta da detta data, si sarebbero determinate le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nell'adunanza del 24 gennaio 1974 il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 non veniva approvato.

La sezione di Napoli del comitato regionale di controllo, allora, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura massima consentita, con decreto n. 264 del 23 febbraio 1974 ha nominato un commissario che ha adempiuto a tale obbligo in data 28 febbraio 1974.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Napoli del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Palma Campania.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 giugno 1974.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palma Campania ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) non è riuscito a provvedere, malgrado formale diffida, alla approvazione del bilancio di previsione 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 giugno 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palma Campania è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1974

LEONE

TAVIANI

(8528)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Ripartizione per l'anno finanziario 1974 del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (L. 15.000.000.000).

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1974, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti al cap. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 26 luglio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 30 luglio 1974 ha deliberato di ripartire la somma di lire 15 miliardi tra le regioni del Mezzogiorno, quale contributo per il funzionamento dei centri interaziendali di addestramento professionale (C.I.A.P.I.), dei centri di servizi culturali, dei centri di servizi sociali e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di assumere a base, ai fini della ripartizione di cui trattasi, le somme erogate ai suddetti organismi per l'esercizio finanziario 1973, ed ha deliberato di attribuire la quota di lire 4.170 milioni per i C.I.A.P.I., di lire 2.550 milioni per i centri di servizi culturali, di lire 480 milioni per i centri di servizi sociali e lire 7.800 per i C.A.T. ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale dell'Italia meridionale ed insulare:

per la quota di lire 4.170 milioni per i C.I.A.P.I.:

Abruzzo lire 424 milioni, Campania lire 822 milioni, Puglia lire 921 milioni, Calabria lire 889 milioni, Sardegna lire 400 milioni, Sicilia lire 714 milioni;

per la quota di lire 480 milioni per i centri di servizi sociali:

Campania lire 76 milioni, Puglia lire 76 milioni, Basilicata lire 50 milioni, Sardegna lire 50 milioni, Calabria lire 101 milioni, Sicilia lire 127 milioni;

per la quota di lire 2.550 milioni per i centri di servizi culturali:

Marche lire 57 milioni, Lazio lire 69 milioni, Abruzzo lire 274 milioni, Molise lire 57 milioni, Campania lire 463 milioni, Puglia lire 538 milioni, Basilicata lire 97 milioni, Calabria lire 400 milioni, Sardegna lire 269 milioni, Sicilia lire 326 milioni;

per la quota di lire 7.800 milioni per i C.A.T.:

Marche lire 43 milioni, Lazio lire 525 milioni, Abruzzo lire 622 milioni, Molise lire 343 milioni, Campania lire 659 milioni, Puglia lire 806 milioni, Basilicata lire 388 milioni, Calabria lire 1.337 milioni, Sardegna lire 1.846 milioni, Sicilia lire 1.231 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 15 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1974 destinato al funzionamento dei C.I.A.P.I. per lire 4.170 milioni, dei C.A.T. per lire 7.800 milioni, dei centri di servizi culturali per lire 2.550 milioni e dei centri di servizi sociali per lire 480 milioni, è determinata come segue:

Regioni	Lire
CENTRI SERVIZI CULTURALI	
Marche	57.000.000
Lazio	69.000.000
Abruzzo	274.000.000
Molise	57.000.000
Campania	463.000.000
Puglia	538.000.000
Basilicata	97.000.000
Calabria	400.000.000
Sardegna	269.000.000
Sicilia	326.000.000
CENTRI SERVIZI SOCIALI	
Campania	76.000.000
Puglia	76.000.000
Basilicata	50.000.000
Calabria	101.000.000
Sardegna	50.000.000
Sicilia	127.000.000
C.I.A.P.I.	
Abruzzo	424.000.000
Campania	822.000.000
Puglia	921.000.000
Calabria	889.000.000
Sardegna	400.000.000
Sicilia	714.000.000
C.A.T.	
Marche	43.000.000
Lazio	525.000.000
Abruzzo	622.000.000
Molise	343.000.000
Campania	659.000.000
Puglia	806.000.000
Basilicata	388.000.000
Calabria	1.337.000.000
Sardegna	1.846.000.000
Sicilia	1.231.000.000
Totale	15.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire quindicimiliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1974
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 263

(8475)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Ripartizione per l'anno finanziario 1974 del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (L. 52.900.000.000).

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 22 maggio 1974, n. 224, e il decreto del Ministro per il tesoro n. 187387 in data 21 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 347, con i quali è stata apportata una variazione in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente di lire 10 miliardi e di lire 42,9 miliardi, per complessive lire 52,9 miliardi;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 26 luglio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 30 luglio 1974 ha deliberato di ripartire la somma di lire 52,9 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma) delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio e reddito regionale pro-capite, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 52,9 miliardi: Piemonte lire 2.336 milioni, Valle d'Aosta lire 709 milioni, Liguria lire 1.200 milioni, Lombardia lire 3.543 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 1.039 milioni, Veneto lire 2.225 milioni, Emilia-Romagna lire 2.237 milioni, Marche lire 1.299 milioni, Toscana lire 1.974 milioni, Umbria lire 1.111 milioni, Trento lire 496 milioni, Bolzano lire 563 milioni, Lazio lire 2.428 milioni, Campania lire 6.767 milioni, Abruzzi lire 2.447 milioni, Molise lire 1.785 milioni, Puglia lire 5.161 milioni, Basilicata lire 2.361 milioni, Calabria lire 3.831 milioni, Sicilia lire 6.365 milioni, Sardegna lire 3.023 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 52,9 miliardi portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1973;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 52,9 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1973, è determinato come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Trento	496.000.000
Bolzano	563.000.000
Valle d'Aosta	709.000.000
Piemonte	2.336.000.000
Lombardia	3.543.000.000
Veneto	2.225.000.000
Friuli-Venezia Giulia	1.039.000.000
Liguria	1.200.000.000
Emilia-Romagna	2.237.000.000
Toscana	1.974.000.000
Umbria	1.111.000.000
Marche	1.299.000.000
Lazio	2.428.000.000
Abruzzi	2.447.000.000
Molise	1.785.000.000
Campania	6.767.000.000
Puglia	5.161.000.000
Basilicata	2.361.000.000
Calabria	3.831.000.000
Sicilia	6.365.000.000
Sardegna	3.023.000.000
Totale	52.900.000.000

Art. 2.

La spesa di lire cinquantaduemiliardinovecentomilioni, derivanti dal presente decreto, graverà sul capitolo 5011/residui dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1974
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 264

(8476)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Ripartizione per l'anno finanziario 1974 del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (L. 30.000.000.000).

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 287, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti al cap. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 26 luglio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 30 luglio 1974 ha deliberato di ripartire la somma di lire 30 miliardi di annualità tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per erogazione di contributi per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574 del 1965;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E., ai fini della ripartizione di cui trattasi, ha assunto a base i valori relativi al completamento delle opere del programma, tenendo conto dei lavori eseguiti, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi: Piemonte lire 941 milioni, Valle d'Aosta lire 134 milioni, Liguria lire 788 milioni, Lombardia lire 2.941 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 562 milioni, Veneto lire 3.458 milioni, Emilia-Romagna lire 2.723 milioni, Marche lire 1.217 milioni, Toscana lire 2.148 milioni, Umbria lire 372 milioni, Trento lire 424 milioni, Bolzano lire 411 milioni, Lazio lire 4.102 milioni, Campania lire 1.164 milioni, Abruzzo lire 1.181 milioni, Molise lire 763 milioni, Puglia lire 1.953 milioni, Basilicata lire 693 milioni, Calabria lire 905 milioni, Sicilia lire 2.797 milioni, Sardegna lire 323 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1974 è determinato come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Piemonte	941.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale	30.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire trentamiliardi, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1974
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 262

(8474)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Santipasta S.p.a. molino e pastificio, in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Santipasta S.p.a. molino e pastificio di Bologna, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Santipasta S.p.a. molino e pastificio di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8537)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Ripartizione per l'anno finanziario 1974 del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (L. 112.100.000.000).

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, che prevede lo stanziamento di lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti al cap. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 26 luglio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 30 luglio 1974 ha deliberato di ripartire per l'esercizio finanziario 1974 la somma di lire 232,1 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma) delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado di disoccupazione, tasso migratorio e reddito regionale pro-capite, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 232,1 miliardi: Trento lire 2.177 milioni, Bolzano lire 2.469 milioni, Valle d'Aosta lire 3.113 milioni, Piemonte lire 10.248 milioni, Lombardia lire 15.539 milioni, Veneto lire 9.761 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 4.556 milioni, Liguria lire 5.263 milioni, Emilia-Romagna lire 9.819 milioni, Toscana lire 8.661 milioni, Umbria lire 4.878 milioni, Marche lire 5.700 milioni, Lazio lire 10.656 milioni, Abruzzi lire 10.738 milioni, Molise lire 7.836 milioni, Campania lire 29.688 milioni, Puglia lire 22.644 milioni, Basilicata lire 10.355 milioni, Calabria lire 16.807 milioni, Sicilia lire 27.928 milioni, Sardegna lire 13.264 milioni;

Ritenuto, che nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato che, detratte le somme di lire 15 miliardi e di lire 30 miliardi per complessivi 45 miliardi assegnati alle regioni con i decreti ministeriali 5 agosto 1974 per il finanziamento dei centri professionali della Cassa per il Mezzogiorno alle regioni meridionali e per il programma di completamento degli ospedali, residuano nel cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1974 lire 112,1 miliardi mentre lire 120 miliardi devono essere reperite dal Ministero del tesoro mediante ricorso al mercato finanziario;

Ritenuto, di dover procedere alla ripartizione fra le regioni della disponibilità di lire 112,1 miliardi, in proporzione diretta alle singole quote determinate il

30 luglio 1974 dal C.I.P.E. in sede di ripartizione della complessiva somma di lire 232,1 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare con immediatezza agli interventi previsti in attuazione delle direttive di politica economica concordate con il Governo e salvo successivo conguaglio spettante a ciascuna regione a seguito del reperimento sul mercato finanziario della somma di lire 120 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 112,1 miliardi, salvo successivo conguaglio ad avvenuta variazione in aumento nel cap. 5011 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974 della somma di lire 120 miliardi, è così determinata:

Regioni e province autonome	Lire
—	—
Trento	1.051.000.000
Bolzano	1.192.000.000
Valle d'Aosta	1.504.000.000
Piemonte	4.950.000.000
Lombardia	7.505.000.000
Veneto	4.714.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.200.000.000
Liguria	2.542.000.000
Emilia-Romagna	4.742.000.000
Toscana	4.183.000.000
Umbria	2.356.000.000
Marche	2.753.000.000
Lazio	5.147.000.000
Abruzzi	5.186.000.000
Molise	3.785.000.000
Campania	14.339.000.000
Puglia	10.937.000.000
Basilicata	5.001.000.000
Calabria	8.118.000.000
Sicilia	13.489.000.000
Sardegna	6.406.000.000
Totale	112.100.000.000

Art. 2.

La spesa di lire centododicimiliardicentomilioni, derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1974
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 135

(8477)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1974.

Autorizzazione a recarsi all'estero per imbarcazioni e navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a recarsi all'estero prevista dall'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 è rilasciata, su istanza del proprietario o dell'armatore, dal capo dell'ufficio in cui l'imbarcazione o nave da diporto è iscritta.

Art. 2.

Le imbarcazioni o navi da diporto abilitate, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, a navigare oltre 20 miglia dalla costa, possono essere autorizzate ad effettuare la navigazione internazionale lunga, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse.

Le imbarcazioni o navi da diporto abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa, possono essere autorizzate ad effettuare la navigazione internazionale costiera, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma precedente.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti hanno validità biennale.

Art. 3.

Le imbarcazioni abilitate a navigare entro 3 miglia dalla costa possono essere autorizzate, in via eccezionale, per ogni singolo viaggio, a recarsi all'estero, a condizione che non si allontanino più di tre miglia dalla costa.

L'ufficio d'iscrizione delle imbarcazioni, oltre a verificare i requisiti richiesti dal regolamento di sicurezza sopracitato nelle premesse, stabilirà le eventuali ulteriori condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, con particolare riguardo ai mezzi di salvataggio. Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma, possono essere effettuati anche da una autorità marittima o della navigazione interna diversa da quella d'iscrizione.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si definisce:

a) « navigazione internazionale lunga » la navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi, in qualsiasi mare e qualsiasi distanza dalla costa;

b) « navigazione internazionale costiera » la navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi, nel corso della quale l'unità da diporto non si allontana più di 20 miglia dalla costa.

Art. 5.

Il comandante della imbarcazione o nave da diporto autorizzata a recarsi all'estero deve comunicare all'autorità marittima di ultimo approdo italiano, la data di partenza per l'estero, la rotta che intende seguire, la data del presumibile arrivo al primo porto estero, la data ed il luogo del presumibile rientro in Italia.

Il comandante deve inoltre, prima della partenza, prendere visione degli avvisi ai naviganti e firmare il relativo registro.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano alle imbarcazioni o navi da diporto le norme contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1962.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1974

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro per i trasporti
PRETI

(8370)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari) con effetto dal 5 novembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Nomina del direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 33 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967, 21 ottobre 1968, 16 ottobre 1970 e 14 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973 con il quale il dott. Francesco Libonati è stato nominato direttore generale del predetto istituto;

Visto che il menzionato dott. Libonati è scaduto dalla carica di direttore generale ai sensi del secondo comma dell'art. 33 dello statuto del Banco;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il dott. Francesco Libonati, in accoglimento di propria richiesta in data 11 ottobre 1974, è nominato direttore generale del Banco di Napoli dalla data del presente decreto sino al 31 dicembre 1974, data di chiusura dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1974, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari all'8,95 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 1973, con il quale l'ultima variazione delle pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private era stata disposta a decorrere dal 1° luglio 1973;

Considerato che, a norma del citato articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, sull'intero loro ammontare, a decorrere dal 1° luglio 1974;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 3 luglio 1974, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1974, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DA APPLICARE SULLA MISURA DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° LUGLIO 1974.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale di aumento
1973:	
sino agosto	8,95
1° settembre	8,53
1° ottobre	8,12
1° novembre	7,70
1° dicembre	7,06
1974:	
1° gennaio	6,42
1° febbraio	5,79
1° marzo	5,23
1° aprile	4,67
1° maggio	4,12
1° giugno	3,25
1° luglio	2,39
1° agosto	1,55
1° settembre	1,03
1° ottobre	0,51

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(8648)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Fondi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 giugno 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Fondi e nominato un commissario straordinario per la gestione del comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dott. Luigi Riondino.

Il suddetto funzionario ha immediatamente affrontato importanti e vitali problemi rimasti in sospeso, ottenendo dei risultati grandemente positivi per la vita e lo sviluppo dell'ente stesso. Attesa, tuttavia, la breve durata dell'incarico, si trovano in via di definizione numerosi, importanti provvedimenti amministrativi, alcuni dei quali richiedono, in particolar modo, un tempo alquanto ampio.

Il commissario straordinario ha difatti, tuttora in corso di trattazione, tra l'altro, il piano regolatore generale (di cui sono in via di definizione le determinazioni sulle osservazioni prospettate in merito); la revisione delle norme sul regolamento organico del personale; l'attuazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare; ed, infine, la realizzazione di varie opere pubbliche di essenziale utilità per l'ente stesso.

La cessazione della gestione commissariale, alla scadenza del periodo di tre mesi, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, arrecherebbe un grave pregiudizio al comune di Fondi.

Per i motivi sopra esposti, con decreto di pari numero e data, si è provveduto alla proroga della predetta gestione, in virtù dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Latina, addì 10 settembre 1974

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto in data 10 giugno 1974, col quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il consiglio comunale di Fondi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Luigi Riondino;

Ritenuta la necessità che, alla scadenza del termine di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata, al fine di consentire al commissario straordinario di portare a compimento complessi e delicati affari interessanti la civica amministrazione ed ultimare la sistemazione di numerosi servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Fondi, affidata al vice prefetto ispettore dott. Luigi Riondino con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1974, è prorogata ai sensi di legge.

Latina, addì 10 settembre 1974

Il prefetto: MASTROLILLI

(7916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Libreria universitaria », in Pisa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 ottobre 1974 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Libreria universitaria » Società cooperativa a r.l., in Pisa, composto dai signori:

Drago rag. Francesco, presidente;

Ghignola Valeo e Mannucci Mirella, membri.

(8633)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 febbraio 1974, riguardante la « 22ª » serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925: « Modalità di trasporto su ferrovia di 1,1 - di fluoroetilene in recipienti di capacità fino a 1000 litri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, il numero d'ordine « *22ª* Serie » deve intendersi rettificato in « *68ª* Serie ».

(8338)

Nel decreto ministeriale 6 marzo 1974, riguardante la « 68ª » serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930: « Valvole di sicurezza », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 1974, il numero d'ordine « *68ª* Serie » deve intendersi rettificato in « *22ª* Serie ».

(8339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 22 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669 —	669 —	669,20	669 —	669 —	669,10	668,90	669 —	669 —	669 —
Dollaro canadese	679,80	679,80	680,50	679,80	681 —	679,80	679,65	679,80	679,80	679,80
Franco svizzero	232,45	232,45	232 —	232,45	231,40	232,45	232,175	232,45	232,45	232,40
Corona danese	111,53	111,53	111,50	111,53	111,10	111,50	111,50	111,53	111,53	111,50
Corona norvegese	120,94	120,94	121,23	120,94	120,90	120,90	120,995	120,94	120,90	120,92
Corona svedese	152,58	152,58	152,70	152,58	152,30	152,55	152,63	152,58	152,58	152,55
Fiorino olandese	252,92	252,92	252,70	252,92	252,35	252,90	252,82	252,92	252,92	252,90
Franco belga	17,42	17,42	17,43	17,42	17,40	17,40	17,405	17,42	17,42	17,40
Franco francese	141,31	141,31	141,20	141,31	141,20	141,30	141,35	141,31	141,31	141,30
Lira sterlina	1559,25	1559,25	1560,50	1559,25	1560,30	1559,25	1559,30	1559,25	1559,25	1559,25
Marco germanico	258,69	258,69	259 —	258,69	258,60	258,68	258,83	258,69	258,69	258,68
Scellino austriaco	36,322	36,322	36,28	36,322	36,25	36,32	36,33	36,322	36,32	36,30
Escudo portoghese	26,285	26,285	26,33	26,285	26,36	26,25	26,28	26,285	26,28	26,25
Peseta spagnola	11,658	11,658	11,67	11,658	11,66	11,65	11,6525	11,658	11,65	11,65
Yen giapponese	2,2335	2,2335	2,24	2,2335	2,24	2,23	2,234	2,2335	2,23	2,23

Media dei titoli del 22 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
» 5 % (Ricostruzione)	86,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,25
» 5 % (Città di Trieste)	85,05
» 5 % (Beni esteri)	84,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,90
» 5,50 % » » 1968-83	83,15
» 5,50 % » » 1969-84	86,50
» 6 % » » 1970-85	87,35
» 6 % » » 1971-86	87,575
» 6 % » » 1972-87	87,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,75
» poliennali 7 % 1978	93,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	668,95
Dollaro canadese	679,725
Franco svizzero	232,312
Corona danese	111,515
Corona norvegese	120,967
Corona svedese	152,605
Fiorino olandese	252,87
Franco belga	17,412
Franco francese	141,33
Lira sterlina	1559,275
Marco germanico	258,76
Scellino austriaco	36,326
Escudo portoghese	26,282
Peseta spagnola	11,655
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievo applicabile, dal 1° luglio 1973 al 30 giugno 1974, alla importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) numero 1739/73, n. 1801/73, n. 1863/73, n. 1936/73, n. 2002/73, n. 2109/73, n. 2163/73, n. 2216/73, n. 2281/73, n. 2338/73, numero 2426/73, n. 2478/73, n. 2550/73, n. 2608/73, n. 2695/73, n. 2750/73, n. 2821/73, n. 2886/73, n. 2973/73, n. 3018/73, n. 3078/73, n. 3146/73, n. 3215/73, n. 3278/73, n. 3344/73, n. 3419/73, n. 3485/73, n. 7/74, n. 55/74, n. 111/74, n. 172/74, n. 243/74, n. 309/74, n. 372/74, n. 422/74, n. 476/74, n. 532/74, n. 579/74, n. 622/74, n. 680/74, n. 781/74, n. 868/74, n. 901/74, n. 975/74, n. 1052/74, n. 1158/74, n. 1217/74, n. 1289/74, n. 1323/74 e n. 1396/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	Denominazione delle merci	Prelievo
17.03	17.03 000	Melassi, anche decolorati . . .	zero

(8061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Pino Maria Fundarò, nato ad Alcamo (Trapani) l'8 settembre 1941 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, *a tutti gli effetti, del diploma originale* di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo nel gennaio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, *diffidando gli eventuali possessori* del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(8453)

Il dott. ing. Franco Amadori, nato a Bologna il 19 aprile 1943 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 10 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8454)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 145 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1974).

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Ditta e sede	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
		GENNAIO 1974		
1	*Para A.S.*	Ist. biofarmacoterapico Milanese, via G. Colombo, 81, Milano	2.315 - 27-8-1949	4362/R - 10
2	*Para A.S. sodico* (categoria)	Id.	2.315/A - 17-8-1950	4362/R - 10
3	*Para A.S. calcico* (categoria)	Id.	2.315/B - 2-10-1950	4362/R - 10
4	*Cerebrovital*, flac. sciroppo g 200	Prodotti farmaco vitaminici Pro-Vit, Genova	920 - 5-1-1955	4363/R - 10
5	*Sedoprex*, 20 discoidi	Farmaceutici Nistri, via Campaldino, 14, Pisa	10.666 - 28-11-1962	4364/R - 10
6	*Algel* (soluzione gelatinosa), flac. da g 200 . .	Id.	894 - 2-7-1960	4365/R - 10
7	*Biodestrin*, compresse	Id.	16.717 - 17-1-1963	4367/R - 10
8	*Biodestrin*, categ. fiale da 2 cc	Id.	16.717/A - 17-1-1963	4367/R - 10
9	*Biodestrin*, categ. supposte adulti	Id.	16.717/B - 17-1-1963	4367/R - 10
10	*Biodestrin*, categ. gocce	Id.	16.717/C - 17-1-1963	4367/R - 10
11	*Biodestrin*, serie di categ. supposte per bambini	Id.	16.717/B-1 - 17-1-1963	4367/R - 10
12	*Misulfin*, compresse	Id.	16.417 - 11-12-1962	4368/R - 10
13	*Stolan* (granuli cheratinizzati), flac. da g 200	I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, viale Abruzzi, 15/13, Milano	668 - 4-9-1957	4366/R - 10
14	*Tussostil*, flac. sciroppo g 180	S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, corso Nizza, 59, Cuneo	2.596 - 30-9-1961	4361/R - 3
15	*Lassativo Dalvem*	Dalvem, via Ponte Seveso, 44, Milano	1.657 - 5-11-1948	4360/R - 2

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Ditta e sede	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
		MARZO 1974		
16	*Bi-Drol-Vitamina B1 Asti,* 6 fiale × 2 cc da 50 mg	Aldo Asti, via Castelmorrone, 28, Milano	12.215 - 10-8-1955	4379/R - 1
17	*Bi-Drol-Vitamina B1 Asti,* 6 fiale × 1 cc da 25 mg	Id.	12.215/A - 12-11-1955	4379/R - 1
18	*Bi-Drol-Vitamina B1 Asti,* 6 fiale × 2 cc da 100 mg	Id.	12.215/B - 12-11-1955	4379/R - 1
19	*Anallergomicina,* categoria aspecifica (flac.no da 500.000 U.I. + fiala da 3 cc di solvente)	A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation, via Francesco Redi, 22, Milano	12.514/B - 27-12-1961	4380/R - 1
20	*Epatocol,* categoria sciroppo flac. × 175 cc .	Officina farmaceutica fiorentina, via Giacomo Puccini, 46/48, Viareggio (Lucca)	17.068/A - 24-8-1962	4381/R - 1
21	*Briferlac* già *Bioghurt*	BRI-FARMA, Brindisi	1.117 - 6-11-1953	4382/R - 1
22	*Neuroval,* flac. × 180 g	Prodotti farmaco vitaminici, via Nizza, 8, Genova	916 - 29-1-1954	4383/R - 1
23	*Tioscorbina,* fiale 10 × 4 cc + 1 cc; fiale 5 × 9 cc + 1 cc	Aldo Asti, via Castelmorrone, 28, Milano	1.559 - 4-10-1940	4375/R - 1
24	*Keratos,* sciroppo	Farmaceutici Nistri, via Campaldino, 14, Pisa	16.209 - 20-4-1960	4374/R - 1
25	*Triazofillina,* 20 compresse confettate	Id.	14.896 - 17-3-1959	4373/R - 1
26	*Nisalgin,* capsule	Id.	17.793 - 21-11-1962	4372/R - 1
27	*Colesolvina*	Id.	4.538 - 6-3-1951	4371/R - 1
28	*Colesolvina composta* (categoria)	Id.	4.538/A - 3-9-1955	4371/R - 1
29	*Tio Calcium D,* fiale 9 × 5 cc + 1 × 1 cc . .	Ist. farmacol. Aldo Asti, via Castelmorrone, 28, Milano	1.555 - 10-11-1948	4378/R - 1
30	*Di-Drol* (vitamina D2 Asti), 6 fiale × 2 cc × 12,5 mg	Id.	10.170 - 26-7-1955	4377/R - 1
31	*Di-Drol* (vitamina D2 Asti), 6 fiale × 2 cc × 6,25 mg	Id.	10.170/A - 26-7-1955	4377/R - 1
32	*Di-Drol* (vitamina D2 Asti), fiale 3 × 5 cc × 25 mg	Id.	10.170/B - 26-7-1955	4377/R - 1
33	*Di-Drol* (vitamina D2 Asti), flac.no da 25 cc × 10 mg	Id.	10.170/C - 26-7-1955	4377/R - 1
34	*Biledrol,* fiale 3 × 5 cc	Id.	1.699 - 15-1-1949	4376/R - 1
35	*Biledrol con metionina,* 20 compresse (categoria)	Id.	1.699/A - 7-4-1952	4376/R - 1
36	*Dima,* 40 confetti	Ist. farmaco biologico dottor Stroder, via Ripoli, 207 V., Firenze	8.375 - 6-7-1956	4390/R - 8
37	*Averminal,* granuli	Ist. bioch. Fontalenna, via Donatello, 17, Milano	1.194 - 4-10-1951	4389/R - 11
38	*Pantofagina,* tubetti 12 × 3 cc	Istituto Franco Tosi, via Bertola, 14, Milano	2.381 - 16-9-1949	4386/R - 28
39	*Nargenol,* fiale 10 × 2 cc	Lab. Guieu, Confienza (Pavia)	2.912 - 2-2-1950	4385/R - 28
40	*Anulcina,* fiale 6 × 1 cc; flacone da 120 g . .	Prodotti Manis, Torino, cambiato denom. in Lab. Smart	715 - 6-5-1947	4387 - 28
41	*Anulcina,* 20 confetti (categoria)	Id.	715/A - 5-5-1950	4387 - 28
42	*Cometon forte,* 3 fiale liofilizzate forte + 3 fiale solvente da 2 cc	Gibipharma, Milano	13.624 - 4-12-1963	4388 - 28

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Ditta e sede	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
		MAGGIO 1974		
43	*Boldolaxine*, 25 e 30 confetti (categoria) . . .	La farmochimica ital., via Nicola d'Apulia, 8, Milano	14.704/A - 15-5-1968	4416/R - 13
44	*Boldolaxine*, 6 fruttini da g 5 (categoria) . .	Id.	14.704/B - 9-6-1971	4416/R - 13
45	*Arriba*, cioccolatino purgativo per bambini .	Adriafarm, via Montfort, n. 12, Trieste	8.731 - 3-8-1968	4405/R - 13
46	*Arriba*, cioccolatino purgativo per adulti (serie)	Id.	8.731/1 - 3-8-1968	4405/R - 13
47	*Eustalsina*, emulsione (categoria)	Delta - Lab. chim. farmaceutico, via Sparto S. Marco, 1, Brescia	3.005/B - 5-9-1959	4415/R - 13
48	*Eustalsina*, confetti senza fenolftaleina (categoria)	Id.	3.005/C - 2-10-1959	4415/R - 13
49	*Desticol Negroni*, 2, 6, 16 e 32 compresse . . .	Pietro Negroni S.p.a., via Aglio, 4, Cremona	12.358 - 25-3-1957 16-6-1967	4414/R - 13
50	*Uvasal*, sali lassativi Taricco, bustina da g 12 e flacone da g 72	Lab. chim. farm. Taricco, via C. Alberto, 29, Torino	6.898 - 1-7-1960	4394/R - 13
51	*Alobil*, confetti 20 × g 0,60	Ist. chim. internazionale del dott. Giuseppe Rende, via Euclide Turba, 4, Roma	5.337 - 22-11-1957	4406/R - 13
52	*Johvol*, 30 compresse	S/A Adriafarm, via Dante, n. 7, Trieste	4.371 - 16-1-1951	4407/R - 13
53	*Neobyl*, 20 confetti	Soc. ital. Schoum S.p.a., via Leoncavallo, 20, Milano	12.268 - 6-7-1973	4408/R - 13
54	*Isal*, purgante lassativo, 10 compresse	Ref Conconi & C., via Plinio, 29, Milano	10.692 - 4-1-1956 7-3-1960	4395 - 13
55	*Vacuol*, 40 confetti.	Rorer italiana S.p.a., via Peloritania, 16, Garbagnate (Milano)	6.806 - 26-6-1963	4393/R - 13
56	*Panol*, 4, 10 e 20 confetti	I.G.I. - Ind. galenica italiana di Paderno Dugnano (Milano)	11.980 - 14-12-1956	4399/R - 13
57	*Laxobis*, 2 e 10 supposte	Farmaceutici Bonelli S.a.s., via Trieste, 19, Belgioioso (Pavia)	9.033 - 15-4-1967	4401/R - 13
58	*Energolax*, 15 confetti	Energos S.p.a. - Off. chimico farmaceutica, via XX Settembre, 16/2, Genova	6.673 - 30-10-1956	4402/R - 13
59	*Neo Bir Bil*, 20 e 50 confetti	Ist. Franco Tosi S.p.a., via De Breme, 26, Milano	1.981 - 31-5-1957	4403/R - 13
60	*Magnesia effervescente RR*.	Dott. Roberto e Rodolfo Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze)	2.374 - 20-9-1949 26-9-1964	4413/R - 13
61	*Eulassol*, 20 compresse	Dr. E. Coli, via Guinigi, n. 11/13, Lucca	4.689 - 31-3-1951	4400/R - 13
62	*Iflalax*, 2 e 20 compresse	I.L.F.A. - Ist. lavor. farmaci antibiotici, via F. Beretta, 3, Ferrara	5.123 - 1-8-1951	4398/R - 13

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Ditta e sede	Numero di registrazione e data	Numero decreto di revoca e data
63	*Enterina al tamarindo*, 150 e 50 g	Lab. chim. farmaceutico Sigem, via S. Giovanni Gualberto, 10, Firenze	12.902 - 27-6-1961	4397/R - 13
64	*Atossilax*, compresse	Francia farmaceutici - Ind. farmac. biol. S.r.l. (già Terapeutica lombarda), via Battistotti Sassi, 26, Milano	12.505 - 12-6-1963	4412/R - 13
65	*Atossilax*, elixir gocce (categoria)	Id.	12.505/A - 12-6-1963	4412/R - 13
		GIUGNO 1974		
66	*Peptol*, flacone da 120 g	Lab. farmac. M. A. Antinio Mastronardi, via L. Settembrini, 26, Napoli	11.889 - 12-12-1956	4423/R - 6
67	*Misulfin*, sciroppo flacone × 120 cc	Farmaceutici Nistri, via Campaldino, 14, Pisa	16.417/A - 11-12-1962	4424/R - 6
68	*Aminotonovit*, 24 confetti	E.S.T.I. (Ente specialità terapeutiche italiane) Milano	4.933 - 29-9-1961	4425/R - 6
69	*Aminotonovit*, flacone sciroppo × 150 g (categoria)	Id.	4.933/B - 21-10-1961	4425/R - 6
70	*Asmalisin dott. Sagone*, 10 fiale da 1 cc	Lab. Sagone & C., via Massimo d'Azeglio, Palermo	12.782 - 5-8-1957	4417/R - 6
71	*Pectoral calcico*, flacone sciroppo × 200 g	Farmacon S.r.l., via Gautieri, 9, Novara, ceduta con atto privato del 29 novembre 1969 alla ditta Lab. farmac. E. Barlocco S.r.l., via Berghini, 28/B1, Genova	9.966 - 26-4-1955	4431/R - 22
72	*Digestasi*, soluzione uso orale, flacone da 50 cc e flacone da 100 cc	Russi & C. S.p.a., Strada Mongreno, 71, Torino	2.934 - 26-7-1966	4418/R - 6
73	*Novo tonico*, sciroppo	Farmaceutici Lemar S.r.l., via Saffi, 15, Milano	11.719 - 6-11-1956	4419/R - 6
74	*Fosfoguaiacolina*, sciroppo	Lab. farm. terapico toscano, via Ximenes, 36, Firenze	12.730 - 24-7-1957	4420/R - 6
75	*Limonata Ria*	Farmaceutici Ria, via Cesare Rossaroli, 36, Napoli	1.132 - 12-2-1948	4421/R - 6
76	*Esaiod*, fiale 10 × 2 cc	Antonio Mastronardi - Lab. farmac. M. A., via L. Settembrini, 26, Napoli	2.160 - 8-7-1949	4422/R - 6
77	*Angiolisina*, 20 compresse × 0,80 g	Lab. farmac. E. Barlocco S.r.l., via P. Berghini, n. 28/B1, Genova	602 - 6-3-1963	4426 - 22
78	*Neuroyanad*, sciroppo	Lab. farmac. Satica, via Lorenzo il Magnifico, numero 100, Firenze	2.732 - 7-1-1957	4429/R - 22
79	*Neuroyanad*, fiale da 2 cc (categoria)	Id.	2.732/A - 2-4-1957	4429/R - 22
80	*Vitalina*, fiale, sciroppi e compresse	Corrado Bandiera, via Torelli, 15, Pisa	2.141 - 5-7-1949	4430/R - 22
81	*Idrofarm B*-12, fiale da 500 mg	Lab. farmac. E. Barlocco S.r.l., via P. Berghini, n. 28/B1 Genova	19.647 - 27-1-1962	4428/R - 22
82	*Idrofarm B*-12, fiale da 1000 mg (serie)	Id.	19.647/1 - 27-1-1962	4428/R - 22

(7965)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974, registro n. 5 Interno, foglio n. 397, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Cerutti dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Prosdocimi prof. Luigi, ordinario di storia del diritto italiano nelle Università;

Saladino prof. Antonio, docente di storia del Risorgimento nelle Università;

Lodolini prof. Elio, dirigente superiore;

Stella prof. Vittorio, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore dott. Vincenzo Giannitelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1974
Registro n. 23 Interno, foglio n. 289

(8347)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Cipolla Felice ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, medico provinciale capo, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale che si terrà in Roma il giorno 12 ottobre 1973 in sostituzione del dott. Cipolla Felice rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 270

(8068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 4 ottobre 1974 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 9 marzo 1973.

(8378)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, n. 7155, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 63 Trasporti, foglio n. 263, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Rolandi prof. dott. Carlo, dirigente generale.

Membri:

De Simone dott. Filippo, dirigente superiore;
Merendino prof. dott. Nino, primo dirigente;
Cingolani dott. Cesare, primo dirigente;
Ascarelli dott. prof. Sandro, insegnante di diritto;
d'Angelo dott. prof. Amedeo, insegnante di ragioneria.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di prima classe.

Roma, addì 1° ottobre 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(8349)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437, modificato con decreti n. 2693 in data 30 ottobre 1972 e n. 451/1974 in data 25 febbraio 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 27/1974 datato 15 gennaio 1974, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1287 in data 11 settembre 1973 (modificato con decreto n. 1411 datato 24 settembre 1973);

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1971:

1. Massa Saluzzo Pier Luigi	punti	67,862	su 120
2. Torregiani Angelo	»	61,220	»
3. Morandi Angelo	»	58,390	»
4. Vassura Giovanni	»	57,557	»
5. Spalla Franco	»	55,245	»
6. Barigazzi Giovanni	»	52,984	»
7. Cristofolini Maria Pia	»	51,240	»
8. Repetti Carlo	»	50,141	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 9 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437, modificato con decreti n. 2693 in data 30 ottobre 1972, e n. 451/1974 in data 25 febbraio 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 3728/1974 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Massa Saluzzo Pier Luigi: Sale;
2) Torregiani Angelo: Pozzolo Formigaro;
3) Morandi Angelo: Alessandria (sobborghi Cascinagrossa-Litta-Parodi-Mandrogne-S. Giuliano V.);
4) Vassura Giovanni: Castellazzo Bormida;
5) Spalla Franco: Mirabello Monferrato;
6) Barigazzi Giovanni: Alice Belcolle;
7) Cristofolini Maria Pia: Predosa (frazione Castelferro Mantovana);
8) Repetti Carlo: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 9 ottobre 1974

p. Il presidente
(8493) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7507 del 22 dicembre 1967, con il quale venne bandito un pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4658 del 29 marzo 1974, con il quale si stralciava dal bando suddetto la condotta medica di Bari, in quanto soppressa dall'amministrazione comunale;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premesse è così costituita:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, funzionario della Regione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brindisi.

Componenti:

Ferri dott.ssa Fulvia, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Bari;

Stella dott. Ruggiero, funzionario medico della regione Puglia;

Dioguardi prof. dott. Nicola, libero docente in patologia speciale chirurgica e clinica chirurgica generale;

D'Agostino prof. dott. Lorenzo, primario medico reparto ospedaliero policlinico di Bari;

Cavallo dott. Nicola, medico condotto di Castellana Grotte.

Segretario:

Di Cillo dott. Giuseppe, funzionario della regione Puglia in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bari.

Le prove d'esame avranno luogo in Bari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, addì 15 giugno 1974

(8275) *Il medico provinciale*: BARNABA

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. **24.**

Integrazione della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1972, n. **13** è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera inoltre in ordine al servizio sociale in favore degli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica, ai sensi della lettera *g*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 ».

Art. 2.

All'art. 5 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli statuti demandino tali nomine o designazioni ai prefetti o ad altri organi dello Stato, alla designazione provvede il consiglio regionale, fermo restando il disposto di cui al primo comma ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 agosto 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **25.**

Interventi urgenti in favore della zootecnia. Norme di attuazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, ed in conformità dei principi stabiliti ai punti 2 e 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, la Regione attua il piano degli interventi urgenti per la zootecnia.

Art. 2.

Premi

A favore delle aziende agricole singole od associate, sono istituiti i seguenti premi:

di natalità, di L. 25.000, per ogni vitello nato in azienda dal 19 maggio al 31 dicembre 1974 e destinato all'ingrasso od alla rimonta;

di allevamento, fino a L. 50.000, per ogni vitello destinato alla rimonta o che abbia raggiunto, sei mesi dopo la comunicazione di cui al successivo art 4, il peso di chilogrammi 400 se maschio e 350 se femmina oppure si sia verificata la eruzione dei denti picozzi da adulto.

La destinazione delle femmine alla rimonta deve provarsi con un certificato di gravidanza accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione

Per i territori montani e le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti comma sono aumentati del 50 per cento.

L'ammontare dei suddetti premi si deve intendere al lordo delle spese di individuazione del bestiame.

Art. 3.

Procedure

Per ottenere l'erogazione del premio di natalità deve essere presentata domanda all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, con allegato il certificato di nascita del vitello.

Nella domanda deve essere assunto l'impegno di destinare il soggetto alla rimonta o all'ingrasso e di non cederlo prima che abbia raggiunto l'età minima di mesi tre.

Il mancato adempimento dell'impegno di cui al comma precedente comporta la decadenza del diritto al premio e la restituzione dello stesso, se già percepito.

Art. 4.

Per ottenere il premio relativo ai soggetti femmine gravide deve essere inoltrata domanda all'ispettorato provinciale della agricoltura, competente per territorio, con allegato il certificato del veterinario condotto, da cui risulti che la gravidanza è giunta almeno al quarto mese.

Per ottenere il premio d'allevamento relativo al raggiungimento del peso fissato dal precedente art. 2 deve essere data comunicazione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio. di avere in allevamento uno o più vitelli con la specificazione del sesso; la domanda per l'erogazione del premio deve essere inoltrata allo stesso Ispettorato, allorchè il soggetto abbia emesso i denti picozzi da adulto ovvero abbia raggiunto il peso prescritto.

Il peso per i soggetti avviati al macello deve risultare dal certificato di macellazione.

I premi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie e con precedenza ai soggetti destinati alla rimonta ed iscritti al libro genealogico e, tra quelli destinati all'ingrasso, alle richieste avanzate dalle aziende di allevamento a carattere associativo, con priorità per quelle diretto-coltivatrici.

Art. 5.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed i veterinari condotti provvedono, in collaborazione con le associazioni degli allevatori ove esistenti, alla identificazione dei capi per i quali possono essere accordati i premi, mediante apposizione all'orecchio, se non già contrassegnati per ragioni sanitarie o selettive, di marche numerate.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, provvede alla liquidazione dei premi previsti dalla presente legge.

A tal fine la giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore incaricato, anticipa ai capi degli ispettorati stessi una somma pari alla previsione dei premi erogabili sulla base delle domande pervenute.

Di tali somme i capi degli ispettorati provinciali rendono ogni tre mesi il conto.

Art. 7.

Credito di esercizio

A favore delle aziende agricole singole od associate che esercitano attività zootecnica e con priorità per quelle diretto-coltivatrici è concesso un concorso negli interessi per prestiti di conduzione, a norma dell'art. 2 n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La misura del concorso è pari alla differenza tra il tasso praticato dall'istituto ed enti finanziatori ed il tasso del 3 per cento a carico delle ditte prestatarie.

La giunta regionale dispone, su proposta dell'assessore incaricato, la concessione del concorso negli interessi.

Art. 8.
Cooperative di servizio

La Regione promuove e coordina, anche in collaborazione con gli enti locali, le comunità montane, le associazioni ed i consorzi, la costituzione di cooperative di servizio nei settori bovino ed ovino che si prefiggano, in particolare, i seguenti compiti:

a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di razionalizzare la loro commercializzazione sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento ed assistenza sanitaria delle aziende associate;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati, anche mediante attività di intermediazione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

g) fornitura di materiale spermatico ed intervento fecondativo per la produzione dei vitelli ottenuti per incrocio tra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore ai 18 mesi.

Le cooperative di cui al presente articolo possono beneficiare di un contributo regionale fino al 50 per cento delle spese di gestione riconosciute ammissibili.

La giunta regionale dispone, su proposta dell'assessore incaricato, la erogazione del contributo.

Art. 9.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale 18 aprile 1974 n. 118.

Art. 10.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a complessive L. 500.000.000 si provvede mediante riduzione di pari somma dal cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » ed istituzione dei seguenti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

569-*bis*. — Premi di natalità e di allevamento . . . . L. 400.000.000

335. — Concorso nel pagamento degli interessi per prestiti di conduzione ad aziende agricole singole od associate che esercitano attività zootecnica . . . . L. 50.000.000

336. — Contributi nelle spese di gestione di cooperative di servizio . . . . L. 50.000.000

Le somme non utilizzate nell'esercizio 1974 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 agosto 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. **26**.

Compensi ai componenti della commissione regionale prevista all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 « Disciplina del commercio » ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai componenti della commissione regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971 n. 426, non appartenenti alla amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti che non risiedono nel comune di Genova vengono rimborsate le spese di viaggio nella misura di lire 50 al chilometro e a coloro che risiedono in comuni che distano più di 30 chilometri dal capoluogo regionale è altresì corrisposta una diaria di L. 6000 lorde per ogni giornata di seduta.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le sedute della commissione tenute dal 3 novembre 1971.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, previsti in L. 3.000.000 per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974, verranno fronteggiati nell'esercizio 1974 mediante imputazione di pari somma al cap. 76 dello stato di previsione della spesa dello esercizio medesimo.

Gli oneri analoghi per gli esercizi successivi, valutati in lire 2.400.000 l'anno, saranno fronteggiati mediante imputazione di pari importo al capitolo corrispondente del bilancio di ogni anno.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 agosto 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **27**.

Rifinanziamento e modifica alla legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5: contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974 n. 5 sono aumentati di L. 418.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1982.

Le misure dei contributi erogabili ai sensi della citata legge sono elevati dal 10,5 per cento al 16,5 per cento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione di L. 418.000.000 del cap. 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente aumento dello stanziamento del cap. 603 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

Agli oneri annui relativi a ciascun esercizio dal 1975 al 1982, si provvederà mediante apposito stanziamento nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi futuri.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 agosto 1974

p. Il *presidente*
Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. 28.

Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini dell'ordinamento degli autoservizi pubblici di interesse regionale, il territorio della Regione è suddiviso in sei comprensori comprendenti i territori dei comuni indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gli autoservizi pubblici di interesse regionale si distinguono in comprensoriali ed intercomprensoriali a seconda che il loro percorso riguardi il territorio di uno o più comprensori.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e sino a che non saranno istituiti organismi comprensoriali, le funzioni amministrative della Regione in materia di autoservizi pubblici di linea sono delegate alle province, le quali provvedono in particolare:

1) al rilascio ed alla proroga delle concessioni attinenti ai servizi di autolinee, il cui percorso si svolga interamente o prevalentemente nell'ambito del rispettivo territorio;

2) alla variazione e sostituzione di concessionari;

3) alla revoca delle concessioni od alla dichiarazione di decadenza secondo quanto previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822;

4) all'approvazione degli orari e delle tariffe;

5) alle decisioni relative agli organici del personale delle aziende tenute all'applicazione di quanto disposto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

6) alla vigilanza sull'applicazione delle norme di legge e di regolamento per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi e paghe per il risarcimento dei danni arrecati all'azienda;

7) alla definizione di ogni altra questione inerente la regolarità di esercizio;

8) alla concessione dei contributi e di ogni altro incentivo finanziario a favore degli autoservizi di interesse regionale.

Le funzioni di cui al comma precedente sono svolte per i servizi comprensoriali dalla provincia di Imperia relativamente al comprensorio *F*, dalla provincia di Savona relativamente ai comprensori *A* ed *S*, dalla provincia di Genova relativamente ai comprensori *G* e *T* e dalla provincia di La Spezia relativamente al comprensorio *L*.

Per i servizi intercomprensoriali dette funzioni sono esercitate dalla provincia nel cui territorio si svolge la parte prevalente del percorso. Tuttavia, i provvedimenti relativi alle funzioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7) ed 8) sono adottati sentite le altre province interessate al percorso dei servizi stessi.

Restano salve le competenze dei comuni ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Le province, per l'esercizio delle funzioni delegate, si avvalgono di organismi consultivi costituiti da rappresentanti dei comuni in ogni bacino di traffico.

Art. 4.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 5.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 3 dovranno essere esercitate sulla base delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive, approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 6.

Le direttive emanate dal consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della giunta regionale sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 7.

Gli enti destinatari della delega, entro il 30 aprile di ogni anno, devono trasmettere alla giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate con particolare riferimento alle finalità della programmazione regionale.

Le relazioni vengono allegate al bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo.

Art. 8.

Ai sensi del n. 8) dell'art. 3 i fondi previsti annualmente in apposito capitolo del bilancio regionale per i finanziamenti a sostegno dei servizi di autolinee, saranno trasferiti alle province.

Eventuali altre leggi di incentivo finanziario disporranno la delega alle province delle relative funzioni amministrative.

Art. 9.

La definizione dei procedimenti amministrativi in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Rimangono altresì di competenza della Regione gli adempimenti ancora necessari per dare attuazione alle leggi regionali 1° febbraio 1974, n. 5 e 6 febbraio 1974, n. 8.

Art. 10.

Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la giunta regionale è autorizzata a disporre il comando di personale nei limiti dei contingenti fissati nell'allegata tabella *B*.

Per il comando presso gli enti destinatari della delega si applicano le disposizioni della legge regionale sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle qualifiche, sulle strutture e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 11.

Le spese strumentali per l'esercizio delle funzioni delegate faranno capo al bilancio regionale e saranno attribuite alle province in proporzione agli autobus-chilometro annui effettuati nei singoli bacini di traffico.

Alle spese per il 1975, determinate in L. 8.000.000, si farà fronte con i fondi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1975 nel capitolo corrispondente al cap. 381 del bilancio 1974 « Fondo per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali ».

Alla maggior spesa si farà fronte con l'incremento delle entrate previste dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno predisposti sentiti gli enti delegati.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per ciascuno degli esercizi successivi al 1975 si provvederà mediante iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione di spesa dei relativi bilanci.

Art. 12.

Le province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

La Regione a sua volta mette a disposizione delle province gli elementi conoscitivi in suo possesso.

Art. 13.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo avviso a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emanazione del singolo atto.

Art. 14.

In caso di persistente inattività o di reiterato contrasto con le linee programmatiche, gli indirizzi e le direttive della Regione, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: FERRARI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **29.**

Rendiconto generale per gli esercizi finanziari 1972, protratto al 31 dicembre 1973 (legge regionale 25 giugno 1973, n. 20), e 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **30.**

Acquisto di immobile per sede degli uffici regionali - Autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento della spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 16.000.000.000 per l'acquisto da parte della regione Liguria di una porzione, da adibire a sede degli uffici regionali, del complesso immobiliare della società Immobiliare Fieschi in corso di realizzazione sul comparto n. 8 del piano particolareggiato della zona di via Madre di Dio in Genova.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare il contratto preliminare di compravendita dell'immobile di cui all'art. 1 al prezzo di L. 16.000.000.000, ivi compresi gli oneri fiscali.

Al contratto dovrà essere allegato un progetto definitivo che identifichi in ogni sua parte l'immobile di cui all'art. 1 con le caratteristiche anche in relazione alle peculiari esigenze della destinazione ad uffici regionali, il relativo capitolato con l'indicazione del termine per la consegna dell'immobile, che dovrà essere effettuata entro tre anni dalla stipula del contratto preliminare, le modalità ed i tempi di pagamento del prezzo nonchè la penalità per ritardata consegna.

La direzione tecnica dei lavori con ogni inerente responsabilità resta affidata alla società venditrice, mentre la Regione si riserva la nomina di suoi tecnici per il controllo della direzione dei lavori in contraddittorio, nonchè la nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare entro il corrente anno l'importo di L. 6.000.000.000, ivi compresi i relativi oneri fiscali, a titolo di acconto sul prezzo, previa acquisizione di idonee garanzie.

La erogazione di successivi acconti deve essere rapportata alla consistenza dei lavori eseguiti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Il consiglio regionale delibera il contratto definitivo di compravendita ad ultimazione dell'opera e previo accertamento che l'immobile sia stato costruito a perfetta regola d'arte e sia conforme al progetto ed alle prescrizioni contenute nel contratto preliminare.

Art. 3.

Le maggiori spese rispetto allo stanziamento di cui all'art. 1, che dovessero verificarsi in relazione ad eventuali maggiori oneri fiscali od aumento dei prezzi sulla base di clausole contrattuali, saranno finanziate con successiva legge regionale.

Art. 4.

La spesa complessiva di L. 16.000.000.000 occorrenti per lo acquisto dell'immobile, di cui agli articoli precedenti, è rateizzata nelle seguenti quattro quote annuali:

L. 6.000.000.000 nel bilancio 1974;
L. 3.333.334.000 nel bilancio 1975;
L. 3.333.333.000 nel bilancio 1976;
L. 3.333.333.000 nel bilancio 1977.

Il finanziamento della spesa è assicurato per L. 14.000.000.000 mediante l'assunzione di prestiti e per la rimanenza mediante l'impiego dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1973, a seguito della chiusura degli esercizi 1972 e 1973, e l'aumento dello stanziamento riguardante gli interessi attivi sui depositi fruttiferi presso la Tesoreria regionale.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre quattro mutui passivi, di cui uno di L. 4.000.000.000, un altro di L. 3.333.334.000 e due di L. 3.333.333.000, da estinguersi mediante annualità costanti in un periodo minimo di 20 anni ed al tasso massimo del 10 per cento.

I relativi importi saranno iscritti nel cap. 150 « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo dell'esercizio 1974 e nei corrispondenti capitoli di ciascun bilancio preventivo degli esercizi 1975, 1976 e 1977.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1974 verranno pure iscritte le seguenti entrate per assicurare il finanziamento delle spese non coperte da mutuo:

avanzo di amministrazione al termine degli esercizi 1972 (protratto al 31 dicembre 1973) e 1973	L. 1.110.499.282
Cap. 90. — Interessi sui fondi di cassa a frutto	L. 1.124.500.718

Art. 6.

Il ricavato dei suddetti mutui e gli altri mezzi finanziari indicati negli articoli precedenti sono riservati all'acquisto del complesso immobiliare destinato a sede regionale e le relative spese saranno iscritte nel cap. 450 « Acquisto di beni immobili » del bilancio preventivo dell'esercizio 1974 per lire 6.000.000.000 e nei corrispondenti capitoli di ciascun bilancio preventivo degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 rispettivamente per L. 3.333.334.000, per L. 3.333.333.000 e per L. 3.333.333.000.

Art. 7.

L'onere annuale derivante dalle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 previsto

per l'anno 1974 (un semestre) . . .	L.	235.000.000
per l'anno 1975	»	865.000.000
per l'anno 1976	»	1.260.000.000
per l'anno 1977 e successivi	»	1.655.000.000

verrà fronteggiato, per l'esercizio 1974, con parte della maggiore entrata relativa all'impiego dell'avanzo di amministrazione e, per gli esercizi finanziari successivi, con parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento naturale delle entrate per tributi regionali e per quote di tributi dello Stato devoluti alle Regioni.

La spesa per la quota di ammortamento di L. 235.000.000, pari ad una semestralità, verrà iscritta nel cap. 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento per mutui passivi » per L. 200.000.000 e nel cap. 634 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui per acquisto di beni immobili patrimoniali » per L. 35.000.000.

Le spese annue per quota interessi e per quota capitale previste per l'anno 1975 in L. 865.000.000, per l'anno 1976 in L. 1.260.000.000, per l'anno 1977 e successivi in L. 1.655.000.000, verranno iscritte nei corrispondenti capitoli di ciascun bilancio preventivo degli esercizi 1975, 1976, 1977 e successivi.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 31.

Norme in materia di assistenza scolastica e delega delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

Art. 1.

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati interventi a favore delle scuole materne statali e degli enti locali territoriali per il servizio di mensa, per la fornitura di materiale didattico e per i trasporti, ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi e i relativi oneri assicurativi per i trasportati. I servizi sono gratuiti per gli alunni di disagiate condizioni economiche.

Anche al fine di assicurare l'assistenza al maggior numero possibile di popolazione scolastica interessata gli interventi di cui al comma precedente sono estesi alle altre scuole materne che assicurino ai loro alunni un trattamento educativo equipollente a quello delle scuole statali nell'ambito degli orientamenti sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647 e degli scopi istituzionali della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Art. 2.

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi a favore degli studenti delle scuole dell'obbligo statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato:

a) servizio di trasporto per gli alunni provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano, o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. Gli interventi regionali tendono a realizzarne la gratuità. Il servizio di trasporto può essere attuato mediante appositi scuolabus nei casi in cui le situazioni logistiche ambientali lo rendano necessario; in ogni caso gli alunni devono essere assicurati dal momento in cui lasciano il proprio domicilio fino all'ingresso della scuola e viceversa;

b) servizio di refezione rivolto anche a favorire gli alunni che si trovano in condizioni di disagio per il rientro alla propria abitazione o che permangono nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola a tempo pieno. La refezione è gratuita per gli alunni di condizioni economiche disagiate;

c) assegnazione di buoni-libro per l'acquisto di libri di testo di uso individuale per gli alunni in condizione di disagio economico nonchè contributi per l'acquisto di altro materiale didattico di uso collettivo;

d) concessione di contributi per l'acquisto di libri o di altro materiale didattico a favore dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente autorità scolastica, diretti al conseguimento nell'ambito dei relativi istituti contrattuali del diploma di scuola media inferiore e dei corsi di recupero scolastico per adulti;

e) erogazione di contributi ai patronati scolastici ed alle casse scolastiche per l'espletamento dei compiti istituzionali di assistenza scolastica.

Le somme messe a disposizione dei predetti enti dovranno essere prevalentemente utilizzate per attività di doposcuola e corsi, anche estivi, di sostegno e recupero scolastico.

Ai servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si provvede direttamente o in via subordinata mediante concessione di contributi alle scuole.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *c*) del presente articolo, si provvede mediante attribuzione di un fondo alle singole scuole o istituti in proporzione al numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico precedente ed alle caratteristiche socio-economiche delle zone dove le scuole o gli istituti hanno sede.

I consigli di istituto previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sentiti i consigli di classe di cui alla predetta legge, provvedono alla assegnazione dei buoni libro ai singoli studenti; l'importo del buono libro non può essere superiore a L. 25.000 per gli studenti della 1ª classe e a L. 15.000 per gli studenti delle classi successive.

Al fine di favorire, nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica e la realizzazione della scuola a tempo pieno una parte del fondo suddetto, comunque non superiore al 25 per cento potrà essere destinata, in conformità alle decisioni del collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *d*) del presente articolo si provvede mediante assegnazione di contributi all'organo scolastico responsabile dei corsi.

Art. 3.

Agli studenti degli istituti professionali sono erogati i servizi di cui agli articoli precedenti; potranno essere inoltre attuati altri interventi quali posti gratuiti in convitti o pensionati tendenti a realizzare la gratuità della frequenza.

Art. 4.

Al fine di assicurare il diritto allo studio sono attuati i seguenti interventi a favore degli studenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato:

a) concorso nelle spese di viaggio agli studenti provenienti da comuni diversi da quelli ove ha sede la scuola frequentata; ai fini del presente intervento hanno precedenza gli studenti di famiglie a basso reddito;

b) contributi a titolo di concorso nelle spese d'alloggio, nei limiti del rimborso di cui avrebbero usufruito ai sensi della lettera precedente, agli studenti che ai fini della frequenza scolastica risiedono fuori famiglia;

c) servizio di mensa o corresponsione di un concorso nelle spese sostenute per i pasti dai singoli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici; gli studenti concorrono al costo del servizio con una quota determinata in base alle loro condizioni economiche;

d) assegnazione di buoni libro per l'acquisto di libri di testo di uso individuale per gli alunni di condizioni economiche disagiate nonchè erogazione di contributi per l'acquisto di altro materiale didattico di uso collettivo;

e) erogazione di contributi alle casse scolastiche ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.

Le somme messe a disposizione dei predetti enti dovranno essere prevalentemente utilizzate per i corsi di sostegno e recupero scolastico.

All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto alle lettere *d*) ed *e*), si provvede mediante i consigli di istituto previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, salvo il servizio di mensa di cui alla lettera *c*) per il quale si può provvedere anche direttamente d'intesa con i consigli di istituto suddetti.

Alla attuazione di quanto previsto alla lettera *d*) si provvede mediante attribuzione di un fondo alle singole scuole o istituti in proporzione al numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico precedente ed alle caratteristiche socio-economiche della zona dove le scuole o gli istituti hanno sede; i consigli di istituto previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sentiti i consigli di classe, di cui alla predetta legge provvedono alla assegnazione dei buoni libro ai singoli studenti; l'importo del buono libro non può essere superiore a lire 35.000 per gli studenti della classe che comporta il maggior onere per l'acquisto di libri ed a L. 20.000 per gli studenti delle altre classi; al fine di favorire, nel rispetto delle competenze dello Stato, la sperimentazione didattica, una parte del fondo assegnato, comunque non superiore al 25 per cento, potrà essere destinata, in conformità alle decisioni del collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo.

Art. 5.

Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali, sono previsti oltre agli interventi di cui agli articoli precedenti iniziative nella forma dei servizi di assistenza sociale e psicopedagogica, di accompagnamento e trasporto speciale, di integrazione didattica e di fornitura di protesi individuali per consentire l'apprendimento scolastico.

Titolo II

Art. 6.

Le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono delegate ai comuni e loro consorzi appositamente costituiti a sensi degli articoli 156 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

I comuni o i loro consorzi esercitano le funzioni loro delegate nei confronti degli alunni che frequentano le scuole materne e dell'obbligo situate nei rispettivi territori, salvo quelle concernenti il trasporto delle scuole stesse che sono esercitate dai comuni o loro consorzi nel cui territorio risiedono gli alunni.

Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) per l'espletamento dei servizi possono avvalersi dei patronati scolastici e loro consorzi provinciali;

2) qualora ad una stessa scuola affluiscano alunni provenienti da comuni diversi, i comuni interessati, ove non costituiti in consorzio, operano di intesa ai fini della realizzazione dei servizi e di assicurare una gestione più conveniente sotto il profilo economico;

3) in ordine agli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*) provvedono a stabilire i criteri per la definizione delle priorità di intervento tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche delle zone dove le singole scuole o gli istituti hanno sede, nonchè della condizione di disagio economico degli alunni;

4) in ordine agli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*) provvedono:

a stabilire le modalità, il termine di presentazione delle domande, i criteri che devono essere applicati per la valutazione dei requisiti e delle condizioni economiche dei richiedenti ai fini dell'assegnazione dei buoni libro;

a stabilire le modalità di rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati;

5) provvedono al riparto dei fondi destinati alle casse scolastiche in base al numero degli studenti delle singole scuole o istituti ed alle condizioni socio-economiche della zona ove gli istituti e scuole hanno sede;

6) coordinano con quanto previsto dalla presente legge le attività finanziate con fondi dei propri bilanci.

Art. 7.

Sono delegate ai comuni le funzioni, trasferite alle regioni, sui patronati scolastici di cui agli articoli 3, terzo comma, 4, 5 e 10 della legge 4 marzo 1958, n. 261 e di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 7, terzo comma, 11, 25, 29, 40 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636.

Sono inoltre delegate ai comuni le funzioni relative alle casse scolastiche, trasferite alle regioni a norma dell'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 8.

Le funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono delegate alle province che le esercitano con la osservanza dei seguenti criteri:

1) predispongono il programma degli interventi e la ripartizione dei fondi disponibili, sentiti i distretti scolastici, tra le diverse scuole o istituti;

2) stabiliscono le modalità di ammissione ai benefici previsti all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*) fissando i criteri di valutazione delle condizioni economiche degli studenti e determinando la entità del concorso spese;

3) stabiliscono in ordine a quanto previsto alla lettera *d*) dell'art. 4:

le modalità, il termine di presentazione delle domande, i criteri che devono essere applicati per la valutazione dei requisiti e delle condizioni economiche dei richiedenti ai fini della assegnazione dei buoni libro;

le modalità di rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati;

4) provvedono all'attuazione di quanto previsto all'art. 5 anche tramite i comuni, loro consorzi, enti, associazioni, comitati o organismi che operano nel settore promuovendo iniziative intese a favorire, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, l'inserimento degli alunni nelle normali strutture scolastiche;

5) provvedono al riparto dei fondi destinati alle casse scolastiche in base al numero degli studenti delle singole scuole o istituti ed alle condizioni socio-economiche della zona ove gli istituti e scuole hanno sede;

6) nell'esercizio delle funzioni delegate possono avvalersi dei consorzi provinciali di patronati scolastici;

7) coordinano con quanto previsto dalla presente legge le attività finanziate con fondi dei propri bilanci.

Art. 9.

Sono altresì delegate alle province le funzioni trasferite alle regioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 sui consorzi provinciali dei patronati scolastici e sulle casse scolastiche delle scuole o istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

Titolo III

Art. 10.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 11.

Le direttive emanate dal consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della giunta regionale sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 12.

Entro il 30 novembre di ogni anno i comuni, loro consorzi e le province debbono trasmettere alla giunta regionale una documentata relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni delegate nel decorso anno scolastico nonchè il rendiconto dell'impiego dei fondi assegnati.

Art. 13.

Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate al fine di consentire l'espletamento delle attività di indirizzo e coordinamento.

La Regione a sua volta mette a disposizione degli stessi ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 14.

Per l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge la giunta regionale è autorizzata a disporre il comando di personale secondo i contingenti che verranno indicati con successiva legge regionale.

Per il comando presso gli enti destinatari della delega si applicano le disposizioni della legge regionale sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle qualifiche, sulle strutture e sul trattamento economico dei dipendenti.

Art. 15.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emanazione del singolo atto.

Art. 16.

In caso di persistente inattività o di contrasto con gli indirizzi e le direttive della Regione la giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 64 dello statuto la revoca della delega.

Art. 17.

La definizione dei procedimenti amministrativi in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Resta inoltre di competenza della Regione la conferma delle borse di studio precedentemente assegnate in conformità alla normativa in vigore.

Art. 18.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, *entro il 31 maggio di ogni anno ripartisce tra gli enti delegati* i fondi occorrenti all'esercizio delle funzioni delegate, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ogni tipo di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

1) per i servizi di trasporto:

80 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;

20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla densità della popolazione;

2) per tutti gi altri tipi di intervento:

90 per cento in rapporto al numero degli alunni;

10 per cento da ripartirsi tra i comuni classificati montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614 in rapporto al numero degli alunni.

Art. 19.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate, sono ripartiti dalla giunta regionale fra gli enti delegati in rapporto alle somme loro assegnate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 20.

Le entrate e le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate devono essere comprese nei bilanci degli enti delegati fra le contabilità speciali ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, previsti in L. 3.785.000.000 per l'anno 1974, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare al bilancio 1974:

I) variazioni nello stato di previsione dell'entrata: aumento di L. 1.172.000.000 al titolo III, cat. I, cap. 40 « Quota di partecipazione al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo »;

II) variazioni nello stato di previsione della spesa: aumento di L. 1.172.000.000 al titolo I, sezione VI, rubrica I, categoria VIII, cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

III) riduzione dello stanziamento relativo al cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » di L. 3.785.000.000;

IV) soppressione dei seguenti capitoli: 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188;

V) Istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

170 « Interventi per il trasporto degli alunni e relativa assicurazione »:

art. 1 - delle scuole materne L. 150.000.000;

art. 2 - delle scuole dell'obbligo L. 750.000.000;

art. 3 - degli istituti professionali L. 50.000.000;

art. 4 - degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore e artistica L. 150.000.000;

180 « Interventi per l'assistenza scolastica ai minorati psichici e fisici e sensoriali » L. 70.000.000;

181 « Contributi a favore dei corsi per lavoratori e dei corsi di ricupero scolastico per adulti (art. 2, lettera *d*) » lire 45.000.000;

182 « Interventi in favore degli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica (mensa, posti in convitto, altri interventi) » L. 180.000.000;

184 « Interventi per la dotazione di libri di testo e di altro materiale didattico per gli alunni frequentanti »:

art. 1 - le scuole medie L. 380.000.000;

art. 2 - gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica L. 220.000.000;

185 « Interventi per la refezione degli alunni »:

art. 1 - delle scuole materne L. 400.000.000;

art. 2 - delle scuole dell'obbligo L. 950.000.000;

186 « Contributi per l'espletamento dei compiti assistenziali »:

art. 1 - dei patronati scolastici L. 80.000.000;

art. 2 - dei consorzi provinciali dei patronati scolastici L. 20.000.000;

187 « Contributi per l'espletamento dei compiti assistenziali delle casse scolastiche »:

art. 1 - delle scuole medie L. 50.000.000;

art. 2 - delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica L. 50.000.000;

188 « Borse di studio da confermarsi agli alunni delle scuole secondarie ed artistiche » L. 190.000.000;

VI) dotazione di stanziamento al cap. 381 « Fondo per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali (articolo 64 dello statuto) » L. 50.000.000.

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

Fino a quando non entreranno in funzione gli organi collegiali di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 e comunque limitatamente all'anno scolastico 1974-75 agli adempimenti di cui all'art. 2 si provvede per il tramite delle casse scolastiche.

Nelle scuole sprovviste di casse scolastiche si provvede per il tramite del collegio dei docenti integrato da una rappresentanza dell'assemblea dei genitori.

Per gli adempimenti di cui all'art. 4 si provvede per il tramite delle casse scolastiche e dei consigli di amministrazione degli istituti dotati di autonomia amministrativa.

Nelle scuole sprovviste di casse scolastiche si provvede per il tramite del collegio dei docenti integrato da una rappresentanza dei genitori e degli studenti.

Art. 23.

Gli insegnanti assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1967, n. 1213, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso tali enti, possono ottenere il trasferimento alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, a seguito di presentazione di apposita domanda da inoltrarsi entro sessanta giorni dal termine di cui sopra.

La posizione giuridica di detto personale sarà disciplinata con successiva legge regionale.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo ammontante, per l'anno 1974, a presuntive L. 10.000.000 si provvede mediante imputazione di pari somma al cap. 20 « Stipendi, retribuzioni, assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali, ecc. al personale in servizio » del bilancio dell'anno in corso.

Art. 24.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 settembre 1974

p. Il presidente

Il vice presidente: FERRARI

(7635)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1974, n. **36.**

Estensione dell'assistenza sanitaria a favore degli invalidi di guerra e per servizio, loro familiari, orfani di guerra ed altri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del 28 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad estendere nell'ambito del suo territorio l'assistenza sanitaria per tutte le infermità e con le stesse modalità previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 469, e dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, a favore:

a) degli invalidi di guerra pensionati dalla 2ª all'8ª categoria e dei rispettivi familiari, conviventi ed a carico;

b) dei figli maggiorenni, parzialmente inabili, con una perdita della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, degli invalidi di guerra e per servizio, pensionati dalla 1ª alla 8ª categoria, che risultino conviventi ed a carico dei genitori;

c) degli orfani di guerra, minori od inabili, delle vedove e degli orfani minori od inabili di invalidi di guerra non aventi titolo all'assistenza prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 944;

d) degli invalidi di guerra e degli invalidi per causa di servizio, proposti per la concessione di un trattamento di pensione o di assegno rinnovabile, per infermità che risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio o fatto di guerra e dei rispettivi familiari, conviventi ed a carico.

I figli degli invalidi di cui alle lettere *a*) e *d*) e gli orfani non inabili di cui alla lettera *c*), hanno diritto all'assistenza prevista dal presente articolo fino al compimento del 21° anno di età ed in caso di iscrizione ad università non oltre il 28° anno di età.

Art. 2.

Si intendono esclusi dall'assistenza indicata nell'art. 1:

1) gli occupati e coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano diritto all'assistenza a carico di enti mutui assicurativi;

2) coloro che non risiedono stabilmente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia all'atto della domanda di assistenza, da almeno un anno;

3) i soggetti che risultino titolari presso i competenti uffici finanziari di un reddito complessivo superiore a lire 2.500.000.

Art. 3.

L'assistenza sanitaria prevista dagli articoli che precedono è effettuata a decorrere dal 1° luglio 1974 dalle direzioni provinciali dell'O.N.I.G. operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Le modalità dell'assistenza sanitaria, i controlli sanitari ed amministrativi nonchè tutte le altre condizioni per l'erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e dalla legge 3 aprile 1958, n. 469.

E' fatto obbligo all'O.N.I.G. di richiedere all'E.N.P.A.S., per quanto concerne le spese sostenute per l'assistenza agli invalidi per servizio di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, il rimborso delle stesse, nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti in proposito.

Art. 4.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 15 milioni e quella di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1572 con la denominazione: « Interventi per l'estensione dell'assistenza sanitaria per tutte le infermità e con le stesse modalità previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 469, e dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, a favore degli invalidi di guerra e per servizio, loro familiari conviventi ed a carico, dei figli maggiorenni, parzialmente inabili, di invalidi di guerra e per servizio conviventi ed a carico dei genitori, degli orfani di guerra, minori ed inabili nonchè delle vedove e degli orfani minori od inabili di invalidi di guerra non aventi titolo all'assistenza prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 944 » e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 15 milioni autorizzata con il primo comma del presente articolo fa carico per l'esercizio 1974 al precitato cap. 1572 e quella di 30 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 15 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con gli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e prevista fino al 1974.

La parte dello stanziamento non impegnata nell'esercizio 1974 potrà essere utilizzata nell'esercizio successivo.

Art. 5.

Le somme di cui al primo comma dell'articolo precedente saranno versate dall'Amministrazione regionale alla direzione provinciale dell'O.N.I.G. di Udine, che provvederà a sua volta a distribuire alle direzioni provinciali di Gorizia Pordenone e Trieste le somme necessarie a garantire l'assistenza di cui all'art. 1, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provinciali.

La direzione provinciale dell'O.N.I.G. di Udine è autorizzata ad utilizzare, dell'importo di L. 15.000.000 stanziati per l'esercizio finanziario in corso, una somma non superiore a L. 500.000 da destinare esclusivamente alla spesa corrente per l'impianto del servizio di cui al primo comma.

Art. 6.

La direzione provinciale di Udine dell'O.N.I.G., entro il 31 gennaio di ogni anno, presenterà all'assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione il rendiconto dell'assistenza prestata ai sensi della presente legge nelle quattro circoscrizioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nel corso dell'anno precedente, nonchè il bilancio preventivo relativo alla assistenza da erogare per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dei documenti giustificativi delle spese e quello preventivo da una relazione comprovante la fondatezza delle previsioni.

Art. 7.

Il contributo previsto dalla presente legge viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del servizio sanitario nazionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. **37.**

Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del 28 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi, per l'esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23,

dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

a) contributi straordinari in conto capitale in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile;

b) contributi annui costanti, per il periodo non superiore ad anni 20, in misura non eccedente l'8 % della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende la indennità per l'acquisizione anche mediante esproprio delle aree, il costo delle opere di urbanizzazione primaria ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 6% di detta spesa.

Per i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i contributi sono limitati alla spesa per l'acquisizione anche mediante esproprio delle aree.

Art 2.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate all'assessorato della pianificazione e del bilancio entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e vanno corredate con la seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo competente che dispone la esecuzione dell'intervento e autorizza la richiesta di contributo sulla base degli elaborati, contestualmente approvati, elencati alle successive lettere *b*) e *c*);

b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell'intervento ed il preventivo sommario di spesa;

c) il piano finanziario dell'opera;

d) l'estratto del piano attuativo vigente e la relativa relazione finanziaria;

e) ove necessario, il programma pluriennale di cui allo art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come modificato dallo art. 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Art 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pianificazione ed al bilancio, d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici ed inoltre, per quanto attiene ai piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'assessore all'industria e al commercio oppure con l'assessore all'artigianato o con l'assessore al turismo, a seconda della rispettiva competenza, delibera sull'ammissibilità delle iniziative al contributo regionale e sulla misura dello stesso ed approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.

Ai fini della concessione del contributo e del relativo impegno della spesa, l'assessore alla pianificazione ed al bilancio comunica all'ente richiedente il termine entro il quale, pena decadenza della domanda di concessione del contributo, deve essere presentato il provvedimento, divenuto efficace ai termini di legge, di approvazione del progetto esecutivo, comprensivo della spesa presunta per l'acquisizione anche mediante esproprio delle aree.

Art. 4.

I contributi sono concessi e impegnati con decreto dello assessore alla pianificazione ed al bilancio ovvero, per sua delega, dai direttori provinciali dei lavori pubblici i quali provvedono, altresì, alla concessione ed all'impegno dei contributi, alla liquidazione ed all'ordinazione delle spese occorrenti.

Nel caso che l'esecuzione di un piano attuativo venga finanziata parte con il contributo di cui all'art. 1, lettera *a*) e parte con il contributo di cui all'art. 1, lettera *b*), in sede di decreto di concessione ed impegno della spesa verranno fissati i parametri da applicare agli stati di avanzamento per la determinazione delle quote afferenti ai due tipi di finanziamento.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*), ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato, nonchè in base ai titoli concernenti l'acquisizione dell'area.

I contributi di cui all'art. 1, lettera *b*), sono versati al termine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, qualora l'ente provveda a mezzo di mutuo, direttamente all'istituto mutuante, ovvero all'ente stesso con le modalità e condizioni indicate nel decreto di concessione.

Art. 6.

Quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge si applica anche ai corrispondenti contributi previsti dalla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, e dalla legge regionale 19 agosto 1972, n. 45.

Art. 7.

I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo a sensi dell'art. 1, lettera *b*), possono essere garantiti, per capitale e interessi, dalla Regione.

Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della giunta regionale, l'assessore alle finanze che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità per gli eventuali ricuperi.

Art. 8.

Le somme ricavate da parte dei comuni e loro consorzi dall'utilizzo delle aree acquisite con i contributi di cui allo art. 1, nonchè quale corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a contributo, dovranno essere destinate al finanziamento per l'esecuzione o il completamento dei piani attuativi di cui all'art. 1 della presente legge.

L'accertamento del reimpiego è eseguito dal competente comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 9.

Nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, nonchè nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e nell'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *a*), della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 550 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo II, sezione III, rubrica n. 12, categoria XI, il cap. 5402 con la denominazione: « Contributi straordinari ai comuni e loro consorzi per l'esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e comprendenti l'acquisizione o l'esproprio delle aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria » e con lo stanziamento di lire 550 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al sopracitato cap. 5402.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 12, categoria XI, il cap. 5403, con la denominazione: « Contributi annui costanti ai comuni e loro consorzi sulla spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione parziale o totale dei vigenti piani attuativi di iniziativa pubblica, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro successive

modificazioni ed integrazioni, nonchè dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e comprendenti l'acquisizione o l'esproprio delle aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 fa carico al sopracitato cap. 5403 e quello conseguente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

Art. 12.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge viene istituito «per memoria», al titolo II, sezione III, rubrica n. 3, categoria XIV, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cap. 5253 con la denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi per l'esecuzione parziale o totale dei piani attuativi di iniziativa pubblica previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e loro successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» (spesa obbligatoria).

Il predetto cap. 5253 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. 38.

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO AUTOSTRADALE VILLESSE-GORIZIA

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni.

L'amministrazione regionale ha facoltà di anticipare una quota non superiore al 75 per cento del contributo concesso, da scomputare in sede di liquidazione finale.

Capo II

INTERVENTI PARTICOLARI PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE NELLA REGIONE

Art. 2.

Per la concessione dei finanziamenti, di cui al capo V della legge 27 novembre 1967, n. 26, a favore dell'Università di Trieste, del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine e di altri enti ed istituzioni operanti nell'ambito della regione per lo sviluppo dell'istruzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 milioni.

Capo III

INTERVENTI PER OPERE ED INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEI TRASPORTI

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Capo IV

INTERVENTI PER STRADE DI INTERESSE TURISTICO

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 225 milioni.

Capo V

SOVVENZIONI STRAORDINARIE AGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34, come integrata dalla legge regionale 17 aprile 1974, n. 15, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Capo VI

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 125 milioni.

Art. 7.

Limitatamente alla spesa autorizzata dal precedente art. 6, le relative domande di contributo debbono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.

Art. 9.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, sono istituiti, al titolo II, i seguenti capitoli, cui fanno carico le rispettive spese autorizzate con i precitati articoli:

sezione V, rubrica n. 9, categoria XI, cap. 6735, con la denominazione: «Finanziamento dei lavori di completamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia» e con lo stanziamento di lire 650 milioni;

sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, cap. 5158, con la denominazione: «Finanziamenti straordinari all'Università degli studi di Trieste e ad altri enti e istituzioni operanti nell'ambito della Regione per lo sviluppo dell'istruzione» e con lo stanziamento di lire 800 milioni.

Art. 10.

All'onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato, al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. 39.

Provvedimenti straordinari per l'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a integrare i contributi già concessi alle province, ai comuni e agli altri enti e istituzioni, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni; dell'art 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni; dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; nonchè i finanziamenti e contributi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all'organo di cui al successivo art. 3, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione dell'elaborato revisionale; quando l'elaborato revisionale risulti adottato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a integrare i contributi già concessi alle province, ai comuni e agli altri enti e istituzioni, di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni; dell'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive integrazioni e modificazioni; dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè i finanziamenti e contributi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n 5, quando le opere non risultino ancora appaltate, al fine di sopperire ai maggiori costi derivanti dalla necessità di procedere ad appalti in aumento in qualsiasi forma consentita dalla legge, oppure dalla necessità di un aggiornamento dei prezzi previsti dai progetti.

Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all'organo di cui al successivo art. 3, entro sessanta giorni dalla data di esperimento dell'appalto in aumento, quando questo abbia dato esito positivo successivamente all'entrata in vigore della presente legge; quando invece l'esperimento dell'appalto in aumento è stato positivamente effettuato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di ammissione al contributo integrativo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quando, nonostante l'esperimento di appalto in aumento in tutte le forme consentite dalla legge, non si possa addivenire all'aggiudicazione dell'opera, l'ente interessato dovrà, entro sessanta giorni dall'esito negativo dell'esperimento stesso deliberare la riapprovazione del progetto con prezzi aggiornati; la deliberazione suddetta dovrà contenere anche la domanda di ammissione al contributo integrativo di cui alla presente legge.

In deroga agli articoli 55 e seguenti della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, l'atto deliberativo suddetto è soggetto ai soli controlli previsti dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Possono presentare domanda di contributo integrativo di cui al presente articolo, anche gli enti che abbiano appaltato le opere successivamente al 1° gennaio 1974, quando i maggiori costi dovuti ad appalti in aumento siano stati assunti dagli enti appaltanti, purchè questi ne facciano richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il contributo integrativo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è concesso in quote annue costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 7% della entità dei maggiori oneri ammessi al beneficio, entro il limite dei fondi disponibili, con provvedimento dell'assessore all'istruzione ed alle attività culturali sulla base della domanda del rappresentante legale dell'ente, corredata della sola deliberazione del competente organo, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo.

Qualora l'ente beneficiario del contributo integrativo ricorra ad operazioni di mutuo, il contributo stesso può essere versato direttamente all'ente mutuante.

I mutui contratti per fare fronte ai maggiori oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.

In tale caso l'amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli adempimenti e le obbligazioni del mutuatario dovute in base agli ordinamenti dell'ente mutuante.

La garanzia è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione ed alle attività culturali, di concerto con l'assessore alle finanze.

Con detta deliberazione saranno anche determinate le relative condizioni e stabilite le modalità degli eventuali recuperi, per inadempienza dell'ente mutuatario.

L'assessore alle finanze è comunque autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di ammortamento dei mutui garantiti.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, in caso di particolari esigenze, alle province, ai comuni e ad altri enti ed istituzioni, contributi in quote annue costanti, per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 7% della spesa ammissibile, limitatamente a opere di ampliamento e di completamento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni; dell'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive integrazioni e modificazioni; dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modifiche e integrazioni; nonchè per opere di ampliamento e di completamento di edifici scolastici, palestre e impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5.

Nella spesa ammissibile viene compresa una quota non superiore al 7% del costo dell'opera per spese generali e di collaudo.

Le domande di concessione del contributo di cui sopra devono essere presentate all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide, ai fini della concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, è aggiunto, con effetto dal 1° novembre 1972, il seguente secondo comma:

« Fino a quando il consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine non disporrà di idonea sede da adibire ad uso dei corsi ivi operanti, l'edificio denominato « Casa dello studente », sito in Udine, viale Ungheria, potrà, in deroga al vincolo di cui al precedente comma, essere destinato e concesso, in tutto o in parte, al predetto consorzio per finalità di istruzione universitaria ».

Gli oneri derivanti dal disposto di cui al precedente comma fanno carico sugli stanziamenti autorizzati con la legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio 1974, il limite d'impegno di lire 240 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 240 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5159 con la denominazione: « Integrazione di contributi pluriennali già concessi alle province, ai comuni ed agli altri enti e istituzioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni; dell'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive modificazioni; dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modificazioni; nonchè integrazione di finanziamenti e contributi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto; nonchè concessione, in caso di particolari esigenze, alle province, ai comuni e ad altri enti e istituzioni, di contributi pluriennali, limitatamente ad opere di ampliamento e completamento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni; dell'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive modificazioni; dell'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modificazioni; nonchè per opere di ampliamento e di completamento di edifici scolastici, palestre e impianti sportivi destinati alle scuole dell'obbligo » e con lo stanziamento di lire 240 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 240 milioni conseguente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5159 e quello di pari importo relativo alle annualità di ciascun esercizio dal 1975 al 1993 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 viene istituito « per memoria » al titolo II, sezione IV, rubrica n. 3, categoria XIV, il cap. 5607 con la denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie sui mutui contratti da province, comuni ed altri enti e istituzioni di cui agli articoli 3 e 4 del'a legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica (spesa obbligatoria) ».

Il predetto cap. 5607 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1974

COMELLI

(7678)

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. **40.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'E.R.S.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 43 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, sono inseriti i seguenti:

« Art. 43-*bis*. — Il personale dell'E.R.S.A., inquadrato nei ruoli organici dell'ente ai sensi degli articoli 29 e seguenti della presente legge, che alla data di assunzione abbia già compiuto il 50° anno di età, può optare tra il trattamento di previdenza di cui all'art. 28 e l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), alla quale sia stato iscritto prima dell'assunzione da parte dello ente ».

« Art. 43-*ter*. — Il diritto di opzione può essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del provvedimento di inquadramento, se successiva ».

Art. 2.

Fra il personale avente titolo all'inquadramento, di cui all'art. 30, primo comma, della legge 4 maggio 1973, n. 40, si intende compreso anche quello che, regolarmente assunto con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia potuto per qualsivoglia motivo presentarsi in servizio prima di tale data, purchè la presentazione sia avvenuta entro il termine previsto dall'art. 32, primo comma, della legge stessa.

Per il personale di cui al precedente comma, l'inquadramento è disposto con effetto dalla data della presentazione, in base alla valutazione del servizio posteriormente prestato ed in base all'esito dell'esame-colloquio.

Art. 3.

Il richiamo alla deliberazione del comitato esecutivo dell'E.R.S.A., ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all'eventuale classe di stipendio superiore, di cui all'art. 33, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, deve intendersi riferito anche alle modificazioni ed integrazioni apportate alla stessa con la deliberazione consiliare dell'E.R.S.A. n. 45/1973 del 25 maggio 1973.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 39, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, nel trattamento economico s'intende compresa l'indennità per l'esercizio di funzioni superiori eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore della sopracitata legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. 41.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, concernente « Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali » e contributi per la promozione delle attività economiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 3

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le imprese che fanno parte dei consorzi devono impegnarsi, con apposito atto, ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti dei lavoratori, ad attuare interventi idonei per garantire la integrità fisica e la salute delle maestranze dipendenti e ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti ».

Art 2.

L'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è soppresso.

Art 3.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

La predetta spesa di lire 50 milioni fa carico per l'esercizio 1974 al cap. 2054 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato a lire 100 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e quella di pari importo autorizzata per l'esercizio 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.

Capo II

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia, in ciò avvalendosi in particolare delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Le domande di contributo devono essere presentate allo assessorato dell'industria e del commercio corredate dei programmi di attività e dei relativi preventivi sommari di spesa.

I contributi sono concessi annualmente con decreto dello assessore all'industria ed al commercio, previa deliberazione della giunta regionale che determina l'ammontare dei singoli contributi.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi regionali entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Art. 6.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1974 e di lire 20 milioni per l'esercizio 1975.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti, al titolo I, sezione V, rubrica n. 7, i seguenti capitoli:

alla categoria III il cap. 2031 con la denominazione: « Spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

alla categoria IV il cap. 2055 con la denominazione: « Contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione » e con lo stanziamento di lire 40 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 7 dell'elenco 4 allegato al bilancio stesso) e per lire 20 milioni mediante storno dello stesso importo dal cap. 121 dello stato di previsione medesimo.

Le predette spese di lire 40 milioni e di lire 10 milioni, autorizzate con il precedente art. 6, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1974, rispettivamente ai capitoli 2055 e 2031 e quelle rispettivamente di lire 40 milioni e 20 milioni previste per l'esercizio finanziario 1975 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detto esercizio, facendo fronte al maggior onere di lire 10 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, fino all'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1974, n. 42.

Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA URBANISTICA IN MATERIA DI CAVE E MINIERE E DI ALTERAZIONI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, le amministrazioni comunali interessate, qualora ne ricorrano le condizioni, disciplinano con particolari prescrizioni o divieti lo svolgimento delle attività oggettivamente idonee a produrre alterazioni non irrilevanti anche temporanee allo stato dell'ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi. In tal caso i piani regolatori generali - intercomunali o comunali - ed i programmi di fabbricazione devono contenere la delimitazione dei relativi ambiti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente i comuni provvederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare con apposita normativa i regolamenti edilizi, al fine di disciplinare le attività idonee a produrre alterazioni non irrilevanti anche temporanee allo stato dell'ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi.

La vigilanza sull'applicazione della disciplina di cui al comma precedente è esercitata nei termini e nei modi previsti dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle violazioni di tale disciplina si applicano le sanzioni previste dall'art. 41 della predetta legge.

Art. 3.

Il comitato tecnico regionale, anche se nella composizione ridotta di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49, quando esamina gli strumenti urbanistici contenenti le indicazioni di cui all'art. 1 della presente legge, viene integrato, di volta in volta, con:

il direttore del servizio dell'industria e delle miniere dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio o un suo sostituto;

il direttore del servizio regionale dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto.

Capo II

DISCIPLINA IN MATERIA DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 4.

Nell'ambito del territorio regionale la coltivazione delle cave in disponibilità del proprietario è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'assessore regionale all'industria ed al commercio, su parere del comitato regionale delle miniere e delle cave.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al comune nel cui territorio si trova il giacimento. Qualora questo ultimo sia localizzato in zona che ricada nel territorio di due o più comuni, la domanda dovrà essere presentata al comune maggiormente interessato il quale ne darà immediata comunicazione agli altri.

Entro un mese dalla presentazione della domanda il comune la inoltrerà all'assessore regionale all'industria e al commercio, corredandola con un proprio motivato parere.

Entro lo stesso termine dovranno inviare il proprio parere gli altri comuni eventualmente interessati.

Art. 6.

La domanda deve contenere l'indicazione:

del richiedente e del suo domicilio, nonchè del titolo della disponibilità della cava;

dell'ubicazione della cava;

del materiale oggetto dell'escavazione;

della durata presunta della coltivazione.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica atta a individuare l'ambito della zona d'intervento, nonchè a rappresentare le costruzioni, le infrastrutture, la natura e l'ubicazione degli impianti e dei depositi e le altre opere da realizzare, oltre allo stato iniziale dei luoghi e alla loro sistemazione al termine dell'attività estrattiva.

Art. 7.

Il comitato regionale delle miniere, di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, assume la denominazione di comitato regionale delle miniere e delle cave.

Il comitato è integrato con i seguenti membri:

il direttore del servizio regionale dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;

il direttore dell'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio o un suo sostituto;

il direttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo sostituto;

il direttore regionale delle foreste o un suo sostituto;

il soprintendente ai monumenti, gallerie e antichità per il Friuli-Venezia Giulia o un suo sostituto.

Quando il comitato tratta in materia di concessioni e autorizzazioni di sostanze minerarie viene integrato, altresì, di volta in volta, con:

i sindaci dei comuni interessati o loro rappresentanti;

il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;

il capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio;

un rappresentante dell'unione dei consorzi di bonifica della regione Friuli-Venezia Giulia.

I componenti indicati ai numeri 3) e 4) dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, possono farsi sostituire in seno al comitato stesso.

Art. 8.

Con il provvedimento d'autorizzazione l'assessore regionale all'industria ed al commercio dispone sui modi d'esercizio della attività estrattiva, e detta le prescrizioni di massima delle opere di sistemazione dei luoghi e di ricostruzione dell'ambiente al termine di detta attività.

Del rilascio del provvedimento di autorizzazione è data comunicazione al comune o a comuni interessati per territorio nonchè al distretto minerario di Trieste.

Art. 9.

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente capo, spetta all'assessore all'industria ed al commercio il quale si avvale, a tal fine, anche degli uffici del distretto minerario di Trieste, nonchè del comune o dei comuni interessati.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi tempo previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

Art. 10.

La prosecuzione della coltivazione delle cave in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4.

L'istanza d'autorizzazione deve essere presentata nei modi prescritti dall'art. 5 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assessore all'industria ed al commercio, sentito il comitato regionale delle miniere e delle cave, può su istanza dello interessato prorogare con provvedimento motivato il termine predetto fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.

Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, l'attività estrattiva deve cessare alla scadenza dei termini di cui al secondo comma ovvero al terzo comma del presente articolo.

Qualora l'autorizzazione venga denegata l'attività estrattiva deve cessare entro i termini e con le modalità stabiliti nel provvedimento di diniego.

Art. 11.

Restano ferme le disposizioni in materia di coltivazione delle cave stabilite da leggi speciali statali e regionali.

Capo III

DISCIPLINA IN MATERIA DI ALTERAZIONI DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Art. 12.

Fino all'entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, a tutela degli ambiti del territorio regionale riconosciuti di particolare interesse ambientale, le attività da disciplinare secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono soggette, quando interessino spazi di superficie superiore a mq 500 ovvero movimenti di materiali di volume superiore a mc 1000, con esclusione delle attività soggette a licenza edilizia e di quelle già disciplinate dal capo II della presente legge, ad autorizzazione dell'assessore ai beni ambientali e culturali, sentiti i pareri del direttore del servizio della pianificazione territoriale e, per quanto di competenza, del direttore del servizio della pianificazione urbana.

Alle autorizzazioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di autorizzazione alla coltivazione delle cave di cui al capo II della presente legge.

Per le attività di scasso di terreni necessarie per le piantagioni arboree in zone collinari, l'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dall'assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana di concerto con l'assessore ai beni ambientali e culturali.

Art. 13.

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle attività concernenti l'agricoltura, la bonifica ed il riordino fondiario, allorchè sui progetti delle relative opere sia stato sentito il comitato regionale consultivo delle bonifiche.

Art. 14.

Il comitato regionale consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, è integrato dal direttore del servizio dei beni ambientali e culturali o da un suo sostituto.

Capo IV

SANZIONI

Art. 15.

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dai servizi regionali competenti per materia e comportano l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.

Quando l'infrazione sia continua e reiterata, la sanzione si applica con riferimento ad ogni successiva settimana nella quale si è protratta la trasgressione.

Art. 16.

Oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, il trasgressore sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino ovvero alla sistemazione dei luoghi ed alla ricostruzione dell'ambiente, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

E' fatta salva in ogni caso l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore. La nota delle spese è determinata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 17.

Qualora non sia possibile provvedere a quanto previsto al primo comma dell'articolo precedente, la sanzione pecuniaria viene irrogata fino al decuplo della misura massima prevista al primo comma dell'art. 15.

Art. 18.

La determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e la loro irrogazione spettano alla giunta regionale.

Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo di sanzioni pecuniarie ovvero di rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19.

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito «per memoria» al **titolo II, categoria VII, rubrica n. 1, il cap. 307 con la denominazione: «Sanzioni pecuniarie e amministrative per infrazioni alle norme sulla disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente».**

Le entrate derivanti dal disposto dell'art. 15 saranno versate al precitato cap. 307 dell'esercizio 1974 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1974, n. **43.**

Concessione di un assegno straordinario al personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale è concesso — in attesa di definire con la legge prevista dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, il nuovo stato giuridico ed il trattamento economico — a decorrere dal 1° luglio 1974 fino al 31 dicembre 1974, un assegno straordinario di L. 25.000 mensili assorbibili con i futuri miglioramenti.

Art. 2.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di lire 350 milioni.

Il relativo onere fa carico al cap. 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, il cui stanziamento viene elevato di lire 350 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 - personale, dell'allegato 4 al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 1974

COMELLI

(7679)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742790)